

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

	<i>I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
*	Regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio, del 25 maggio 1998, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada	1
	Regolamento (CE) n. 1173/98 della Commissione, del 5 giugno 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	13
	Regolamento (CE) n. 1174/98 della Commissione, del 5 giugno 1998, relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2094/97	15
	Regolamento (CE) n. 1175/98 della Commissione, del 5 giugno 1998, concernente il rilascio di titoli di importazione per gli agli originari della Cina	16
	Regolamento (CE) n. 1176/98 della Commissione, del 5 giugno 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara	17
*	Regolamento (CE) n. 1177/98 della Commissione, del 5 giugno 1998, recante modifica del regolamento (CE) n. 2629/97 per quanto riguarda il codice di identificazione degli animali usato dall'Italia⁽¹⁾	19
*	Regolamento (CE) n. 1178/98 della Commissione, del 5 giugno 1998, che avvia un'inchiesta relativa alla presunta elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1015/94 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere originari del Giappone e che impone la registrazione di tali importazioni	20
	Regolamento (CE) n. 1179/98 della Commissione, del 5 giugno 1998, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli	24
	Regolamento (CE) n. 1180/98 della Commissione, del 5 giugno 1998, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	25

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Commissione

98/358/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 6 maggio 1998, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1994 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia [notificata con il numero C(1998) 1124]** 28

98/359/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 15 maggio 1998, che approva il programma relativo alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale presentato dall'Italia per la provincia autonoma di Trento ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 1337]** 43

98/360/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 18 maggio 1998, che modifica le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE e 93/197/CEE relative agli equidi provenienti dalla Repubblica federale di Jugoslavia ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 1341]** 44

98/361/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 18 maggio 1998, che stabilisce l'elenco delle zone riconosciute in Spagna, relativamente alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 1342]** 46

98/362/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 19 maggio 1998, recante seconda modifica della decisione 93/42/CEE relativa a garanzie supplementari per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva per i bovini destinati a Stati membri o a regioni di Stati membri indenni dalla malattia, con riferimento alla Svezia, e che modifica la decisione 95/109/CE ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 1355]** 48

Rettifiche

- * **Rettifica della decisione 98/144/CE della Commissione, del 3 febbraio 1998, che modifica, a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, la decisione 88/566/CEE della Commissione che fissa l'elenco dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio (GU L 42 del 14. 2. 1998)** 50

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1172/98 DEL CONSIGLIO
del 25 maggio 1998
relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di regolamento sottoposto dalla Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

(1) considerando che per assolvere i compiti che le sono affidati, nel quadro della politica comune dei trasporti, la Commissione deve disporre di statistiche comparabili, affidabili, sincronizzate, regolari e complete sull'ampiezza e lo sviluppo dei trasporti di merci su strada effettuati per mezzo di veicoli immatricolati nella Comunità europea, nonché sul grado di utilizzazione dei veicoli che effettuano tali trasporti;

(2) considerando che la direttiva 78/546/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978, relativa alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada nell'ambito di una statistica regionale ⁽⁴⁾, non prevede la rilevazione dei tipi di trasporto che non erano autorizzati al momento in cui tale direttiva è stata adottata; che le rilevazioni, da essa previste, forniscono informazioni diverse a seconda che si tratti di trasporti nazionali o internazionali e che essa non fornisce alcuna informazione sul grado di utilizzazione dei veicoli che effettuano tali trasporti;

(3) considerando che è necessario istituire statistiche regionali complete, sia per quanto riguarda i trasporti di merci che i percorsi dei veicoli;

(4) considerando che è quindi opportuno modificare il sistema previsto dalla direttiva 78/546/CEE al fine in particolare di descrivere l'origine e la destina-

zione regionale dei trasporti intracomunitari, analogamente ai trasporti nazionali, e di mettere in relazione i trasporti di merci con i percorsi dei veicoli, misurando il grado di impiego dei veicoli che effettuano tali trasporti;

(5) considerando che, in base al principio di sussidiarietà, la creazione di norme e di statistiche comuni che consentano di produrre informazioni armonizzate rappresenta una attività che può essere efficace solo se affrontata a livello comunitario e che la raccolta dei dati avverrà in ciascuno Stato membro sotto l'autorità degli organismi e delle istituzioni responsabili della realizzazione delle statistiche ufficiali;

(6) considerando che il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie ⁽⁵⁾, costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni previste dal presente regolamento, in particolare quelle relative all'accesso alle fonti dei dati amministrativi, al rapporto costo-efficacia delle risorse disponibili e al segreto statistico;

(7) considerando che è necessaria la comunicazione di dati individuali resi anonimi, per procedere ad una stima della precisione complessiva dei risultati;

(8) considerando che è importante garantire una diffusione adeguata delle informazioni statistiche;

(9) considerando che, durante il periodo di avvio, occorre che la Comunità fornisca agli Stati membri un contributo finanziario per la realizzazione dei necessari lavori;

(10) considerando che occorre prevedere una procedura semplificata per l'attuazione e l'adeguamento al progresso economico e tecnico del presente regolamento;

⁽¹⁾ GU C 341 dell'11. 11. 1997, pag. 9.

⁽²⁾ GU C 104 del 6. 4. 1998.

⁽³⁾ GU C 95 del 30. 3. 1998, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU L 168 del 26. 6. 1978, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁵⁾ GU L 52 del 22. 2. 1997, pag. 1.

(11) considerando che il comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom ⁽¹⁾, è stato consultato a norma dell'articolo 3 di tale decisione; che detto comitato ha espresso un parere favorevole sul presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito d'applicazione

1. Ciascuno Stato membro elabora statistiche comunitarie relative ai trasporti di merci su strada effettuati per mezzo di autoveicoli stradali destinati al trasporto di merci e immatricolati nello Stato membro in questione, nonché ai percorsi di tali veicoli.

2. Il presente regolamento non si applica al trasporto di merci su strada, ad eccezione di quello effettuato per mezzo:

- a) di autoveicoli stradali per il trasporto di merci il cui peso o le cui dimensioni autorizzate siano superiori ai limiti normalmente ammessi negli Stati membri interessati;
- b) di veicoli agricoli, di veicoli militari e di veicoli appartenenti alle amministrazioni pubbliche, centrali o locali, eccettuati gli autoveicoli stradali per il trasporto di merci appartenenti alle imprese pubbliche, in particolare alle imprese ferroviarie.

Ogni Stato membro ha la facoltà di escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli autoveicoli stradali per il trasporto di merci il cui carico utile, o il peso massimo autorizzato a pieno carico, sia inferiore a un determinato limite. Tale limite non può essere superiore a 3,5 tonnellate di carico utile o a 6 tonnellate di peso massimo autorizzato per gli autoveicoli singoli.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

- «trasporti di merci su strada»: qualsiasi spostamento di merce effettuato per mezzo di un autoveicolo stradale destinato al trasporto di merci;
- «autoveicolo stradale»: veicolo stradale munito di un motore che costituisce il suo unico mezzo di propulsione, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di merci oppure alla trazione su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di merci;
- «veicolo stradale per il trasporto di merci»: veicolo stradale, esclusivamente o principalmente concepito per il trasporto di merci (autocarro, rimorchio, semirimorchio);

- «autoveicolo stradale per il trasporto di merci»: ogni autoveicolo stradale isolato (autocarro) oppure una combinazione di veicoli stradali, vale a dire un autotreno (autocarro con rimorchio) o un autoarticolato (trattore stradale con semirimorchio) per il trasporto di merci);

- «autocarro»: veicolo stradale rigido, esclusivamente o principalmente concepito per il trasporto di merci;

- «trattore stradale»: veicolo stradale a motore, esclusivamente o principalmente concepito per il traino di altri veicoli stradali non semoventi (per lo più, semirimorchi);

- «rimorchio»: veicolo stradale per il trasporto di merci, concepito per essere trainato da un autoveicolo stradale;

- «semirimorchio»: veicolo stradale per il trasporto di merci, privo di asse anteriore, concepito in modo tale che una parte del veicolo e una parte considerevole del suo carico poggino sul trattore stradale;

- «autoarticolato»: trattore stradale accoppiato a un semirimorchio;

- «autotreno»: autoveicolo stradale per il trasporto di merci al quale è agganciato un rimorchio.

In questa categoria si includono anche gli autoarticolati che hanno un rimorchio supplementare;

- «immatricolato»: fatto di essere iscritto in un registro dei veicoli stradali, tenuto da un organismo ufficiale, indipendentemente dal fatto che tale iscrizione comporti o meno la consegna di una targa di immatricolazione.

Nel caso in cui il trasporto sia effettuato da una combinazione di veicoli stradali, vale a dire un autotreno (autocarro con rimorchio) o un autoarticolato (trattore stradale con semirimorchio) in cui l'autoveicolo stradale (autocarro o trattore stradale) e il rimorchio o il semirimorchio siano immatricolati in paesi diversi, viene considerato paese di immatricolazione dell'insieme quello dell'autoveicolo stradale;

- «carico utile»: peso massimo delle merci dichiarato ammissibile dall'autorità competente del paese di immatricolazione del veicolo.

Se l'autoveicolo per il trasporto di merci è costituito da un autocarro con rimorchio, il carico utile dell'insieme è la somma dei carichi utili dell'autocarro e del rimorchio;

- «peso massimo autorizzato»: somma del peso del veicolo (o di una combinazione di veicoli), da fermo e in ordine di marcia, e del peso del carico dichiarato ammissibile dall'autorità competente del paese di immatricolazione del veicolo;

- «Eurostat»: il servizio della Commissione responsabile dell'esecuzione dei compiti ad essa affidati nel settore della produzione di statistiche comunitarie.

⁽¹⁾ GU L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

*Articolo 3***Raccolta dei dati**

1. Gli Stati membri rilevano i dati statistici che si riferiscono ai seguenti ambiti:
 - a) dati relativi al veicolo;
 - b) dati relativi al percorso;
 - c) dati relativi alla merce.
2. Le variabili statistiche relative a ciascun ambito, la loro definizione e i livelli di nomenclatura utilizzati per la loro ripartizione figurano negli allegati.
3. Nel determinare il metodo da impiegare per rilevare i dati statistici, gli Stati membri si astengono dal prevedere formalità nel passaggio delle frontiere tra Stati membri.
4. L'adeguamento delle caratteristiche della raccolta dei dati e il contenuto degli allegati sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 10.

*Articolo 4***Precisione dei risultati**

I metodi di raccolta e di elaborazione delle informazioni dovranno essere concepiti in modo tale che i risultati statistici trasmessi dagli Stati membri soddisfino requisiti minimi di precisione che tengano conto delle caratteristiche strutturali del trasporto stradale negli Stati membri. I requisiti di precisione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 10.

*Articolo 5***Trasmissione delle informazioni a Eurostat**

1. Gli Stati membri trasmettono trimestralmente a Eurostat i dati individuali debitamente verificati corrispondenti alle variabili menzionate all'articolo 3 ed elencate nell'allegato A, senza indicare il nome, l'indirizzo e il numero di immatricolazione.

Tale trasmissione include, se del caso, i dati relativi a trimestri anteriori per i quali erano stati comunicati dati provvisori.
2. Le modalità di trasmissione dei dati di cui al paragrafo 1, incluse all'occorrenza le tabelle statistiche basate su tali dati sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 10.
3. La trasmissione avviene entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla fine di ciascun trimestre d'osservazione.

La prima trasmissione copre il primo trimestre dell'anno 1999.

4. Durante un periodo transitorio compreso tra il 1° gennaio 1999 ed una data di scadenza stabilita a norma del paragrafo 5, uno Stato membro può impiegare una codifica semplificata per le variabili riportate nell'allegato A, parte A2, punti 3, 4, 8 e 9 e parte A3, punti 5 e 6.

Tale codifica semplificata consiste:

- per il trasporto nazionale, in una codifica conforme all'allegato G;
- per il trasporto internazionale, in una codifica per paese.

5. La data di scadenza del periodo transitorio di cui al paragrafo 4 sarà stabilita, secondo la procedura di cui all'articolo 10, non appena sussisteranno le condizioni tecniche che consentono di utilizzare una codifica regionale efficace, tanto per il trasporto nazionale che internazionale, in base all'allegato G, punti 1 e 2.

*Articolo 6***Diffusione dei risultati**

Le disposizioni relative alla diffusione dei risultati statistici inerenti ai trasporti di merci su strada, inclusi la struttura e il contenuto dei risultati da diffondere, vengono definite secondo la procedura di cui all'articolo 10.

*Articolo 7***Relazioni**

1. Al più tardi al momento della trasmissione delle prime informazioni trimestrali, gli Stati membri trasmettono a Eurostat una relazione sui metodi di rilevazione impiegati.

Se necessario, gli Stati membri comunicano a Eurostat anche i mutamenti sostanziali subiti dai metodi di raccolta utilizzati.
2. Gli Stati membri comunicano annualmente a Eurostat informazioni sulle dimensioni dei campioni, sui tassi di non risposta e sulla affidabilità dei principali risultati, quest'ultima sotto forma di deviazione standard o di intervallo di confidenza.
3. Dopo tre anni di raccolta dei dati la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita nel corso del lavoro effettuato in base al presente regolamento.

*Articolo 8***Contributo finanziario**

1. Gli Stati membri beneficiano, durante i primi tre anni di attuazione dei rilevamenti statistici previsti dal presente regolamento, di una partecipazione, in forma di contributo finanziario della Comunità al finanziamento delle spese di esecuzione generate dai lavori resisi necessari.
2. L'importo degli stanziamenti destinati annualmente a questa azione è stabilito nel quadro della procedura annuale di bilancio.
3. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ciascun anno.
4. Nella relazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento la Commissione indica l'utilizzazione degli stanziamenti comunitari destinati a detta azione.

Sulla base di tale relazione la Commissione valuterà la necessità o meno di ulteriori contributi finanziari per un periodo supplementare di tre anni.

*Articolo 9***Modalità di applicazione**

Le modalità di attuazione del presente regolamento, compresi i provvedimenti atti ad adeguarlo al progresso economico e tecnico, nella misura in cui tale aggiornamento non comporti un aumento sproporzionato dei costi per gli Stati membri e/o dell'onere a carico di coloro che sono tenuti a rispondere, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10. Esse riguardano in particolare:

- l'aggiornamento delle caratteristiche della raccolta dei dati e del contenuto degli allegati del presente regolamento;
- i requisiti di precisione;
- le modalità di trasmissione dei dati a Eurostat, incluse all'occorrenza le tabelle statistiche su di essi fondate;
- la diffusione dei risultati;
- la fissazione della data di scadenza del periodo transitorio di cui all'articolo 5, paragrafo 5, per la trasmissione delle variabili elencate nell'articolo 5, paragrafo 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1998.

*Articolo 10***Procedura**

La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, in prosieguo denominato «comitato».

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza delle questioni in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

- la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione,
- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al trattino precedente.

*Articolo 11***Direttiva 78/546/CEE**

1. Gli Stati membri forniscono i risultati relativi agli anni di rilevamento 1997 e 1998 a norma della direttiva 78/546/CEE.
2. La direttiva 78/546/CEE viene abrogata a decorrere dal 1° gennaio 1999.

*Articolo 12***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il presidente

J. CUNNINGHAM

ALLEGATI

Allegato A	ELENCO DELLE VARIABILI
Allegato B	NOMENCLATURA DELLE CONFIGURAZIONI IN BASE AL NUMERO DI ASSI
Allegato C	NOMENCLATURA DEI TIPI DI PERCORSO
Allegato D	NOMENCLATURA DELLE MERCI
Allegato E	NOMENCLATURA DELLE CATEGORIE DI MERCI PERICOLOSE
Allegato F	NOMENCLATURA DEI TIPI DI CARICO
Allegato G	CODIFICA DEI LUOGHI DI CARICO E DI SCARICO

ALLEGATO A

ELENCO DELLE VARIABILI

Le informazioni da fornire per ciascun veicolo censito si suddividono in:

- A1. dati relativi al veicolo,
- A2. dati relativi al percorso
- A3. dati relativi alla merce (nell'operazione elementare di trasporto).

A1 VARIABILI RELATIVE AL VEICOLO

Secondo la definizione fornita all'articolo 2 del regolamento l'autoveicolo stradale per il trasporto di merci è qualsiasi autoveicolo singolo (autocarro), o una combinazione di autoveicoli stradali, vale a dire un autotreno (autocarro con rimorchio) o un autoarticolato (trattore stradale con semirimorchio), per il trasporto di merci.

I dati relativi al veicolo che devono essere forniti, sono i seguenti:

1. possibilità di impiegare i veicoli per effettuare trasporti combinati (facoltativo);
2. configurazione degli assi, in base all'allegato B (facoltativo);
3. età dell'autoveicolo stradale (autocarro o trattore stradale), espressa in anni (a decorrere dalla sua prima immatricolazione);
4. peso massimo autorizzato, in quintali;
5. carico utile, in quintali;
6. classe d'attività NACE (Rev. 1) (livello con codice numerico a quattro cifre) dell'operatore del veicolo (facoltativo)⁽¹⁾;
7. tipo di trasporto (per conto terzi/per conto proprio);
8. chilometri percorsi complessivamente durante il periodo d'indagine;
 - 8.1. a pieno carico;
 - 8.2. a vuoto (comprese le corse a vuoto dei trattori stradali) (facoltativo);
9. ponderazione del veicolo, che va usata all'atto dell'elaborazione dei risultati completi a partire da dati elementari, qualora la raccolta delle informazioni avvenga mediante sondaggio.

Configurazioni successive

Se l'autoveicolo stradale selezionato per l'indagine è un autocarro utilizzato singolarmente (cioè senza rimorchio) durante il periodo d'indagine, esso costituisce, in quanto tale, l'autoveicolo stradale per il trasporto di merci.

Ma se l'autoveicolo stradale selezionato per l'indagine è un trattore stradale — nel qual caso gli verrà agganciato un semirimorchio — oppure è un autocarro cui viene agganciato un rimorchio, i dati richiesti in base al regolamento riguardano l'autoveicolo stradale per il trasporto di merci nel suo insieme e, in questo caso, esso può subire mutamenti di configurazione nel corso del periodo d'indagine (per esempio: autocarro che traina un rimorchio o che cambia di rimorchio nel corso del periodo; trattore stradale che cambia semirimorchio); occorre pertanto seguire tutte queste configurazioni successive e considerare che i dati relativi al veicolo devono essere forniti per ciascun percorso. Se, tuttavia, non fosse possibile seguire queste configurazioni successive, verranno assunti — come valori delle variabili relative al veicolo — quelli corrispondenti alla configurazione che esso aveva all'inizio del primo percorso a pieno carico, realizzato nel corso del periodo di indagine, oppure alla configurazione maggiormente utilizzata durante tale periodo.

Cambiamenti nel tipo di trasporto

A seconda dei percorsi, inoltre, il trasporto può essere effettuato talvolta per conto proprio e talvolta per conto terzi; il tipo di trasporto deve essere indicato per ciascun percorso. Se, tuttavia, non fosse possibile seguire questi mutamenti, si assumerà — come variabile «tipo di trasporto» — quella che corrisponde alla modalità d'impiego principale.

⁽¹⁾ Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee.

A2 VARIABILI RELATIVE AL PERCORSO

Nel corso del periodo d'indagine l'autoveicolo stradale per il trasporto di merci effettua dei percorsi che possono essere a vuoto (l'autocarro, il rimorchio o il semirimorchio non contengono né merci né imballaggi vuoti: essi sono «completamente vuoti») oppure con carico (l'autocarro, il rimorchio o il semirimorchio contengono merci, o imballaggi vuoti, dal momento che gli imballaggi vuoti vengono considerati come un tipo particolare di merce). La distanza, con carico, dell'autoveicolo stradale per il trasporto di merci è la distanza tra il primo luogo di carico e l'ultimo luogo di scarico (in cui l'autoveicolo stradale per il trasporto di merci viene interamente scaricate). Un percorso con carico può pertanto comportare varie operazioni elementari di trasporto.

I dati da fornire in merito a ciascun percorso sono i seguenti:

1. tipo di percorso, in base alla nomenclatura dell'allegato C;
2. peso della merce trasportata durante il percorso o durante ciascuna tappa del percorso, peso lordo in quintali;
3. luogo di carico (dell'autoveicolo stradale per il trasporto di merci, per un percorso con carico);
 - *definizione*: il luogo di carico del veicolo è il primo luogo in cui le merci vengono caricate sull'autoveicolo stradale per il trasporto di merci che, in precedenza, era completamente vuoto (oppure il luogo in cui al trattore stradale viene agganciato un semirimorchio carico). Per un percorso a vuoto si tratta del luogo di scarico del percorso con carico che l'ha preceduto (nozione di «luogo di inizio del percorso a vuoto»);
 - *codifica*: il luogo di carico viene codificato in base alle disposizioni dell'allegato G;
4. luogo di scarico (dell'autoveicolo stradale per il trasporto di merci, per un percorso con carico);
 - *definizione*: il luogo di scarico è l'ultimo luogo in cui le merci vengono scaricate dall'autoveicolo stradale per il trasporto di merci che, a partire da quel momento, è interamente vuoto (oppure il luogo in cui al trattore stradale cessa di essere agganciato un semirimorchio carico). Per un percorso a vuoto, si tratta del luogo di carico del percorso con carico che lo segue (nozione di «luogo di fine del percorso a vuoto»);
 - *codifica*: il luogo di scarico è codificato in base alle disposizioni dell'allegato G;
5. distanza percorsa: distanza effettiva, eccettuata quella percorsa quando l'autoveicolo stradale per il trasporto di merci è trasportato da un altro mezzo di trasporto;
6. tonnellate/chilometro realizzate durante il percorso;
7. paesi attraversati in transito (non più di 5), codificati in base alla Geonomenclatura⁽¹⁾;
8. eventualmente, luogo di carico del veicolo stradale a motore su di un altro mezzo di trasporto in base alle disposizioni dell'allegato G (facoltativo);
9. eventualmente, luogo di scarico del veicolo stradale a motore da un altro mezzo di trasporto in base alle disposizioni dell'allegato G (facoltativo);
10. carattere di «interamente carico» (modalità 2) oppure di «non interamente carico» (modalità 1) dell'autoveicolo stradale per il trasporto di merci durante il percorso considerato, in termini di volume massimo di spazio utilizzato durante il percorso (modalità 0 = convenzionalmente, percorsi a vuoto) (facoltativo).

A3 VARIABILI RELATIVE ALLA MERCE (nell'operazione elementare di trasporto)

Durante un percorso con carico, possono avvenire numerose operazioni elementari di trasporto; un'operazione elementare di trasporto viene definita come il trasporto di un tipo di merce (a sua volta definito in riferimento a un determinato livello di nomenclatura) tra il suo luogo di carico e il suo luogo di scarico.

I dati da fornire, relativi a un'operazione elementare di trasporto durante un percorso con carico, sono i seguenti:

1. tipo di merce trasportata, in base ai gruppi di merci elencati in una classificazione appropriata (cfr. allegato D);
2. peso della merce, peso lordo in quintali;
3. eventualmente, appartenenza della merce a una categoria di merci pericolose, definita secondo le categorie principali della direttiva 94/55/CE⁽²⁾ riportate nell'allegato E;

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità.

⁽²⁾ Direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (GU L 319 del 12. 12. 1994, pag. 7). Direttiva modificata dalla direttiva 96/86/CE della Commissione (GU L 335 del 24. 12. 1996, pag. 43). Per le ultime modifiche apportate agli allegati, cfr. GU L 251 del 15. 9. 1997, pag. 1.

4. tipo di carico, come indicato nell'allegato F (facoltativo);
5. luogo di carico della merce, codificato in base alle disposizioni dell'allegato G;
6. luogo di scarico della merce, codificato in base alle disposizioni dell'allegato G;
7. distanza percorsa: distanza effettiva, eccettuata quella percorsa quando l'autoveicolo stradale per il trasporto di merci è trasportato da un altro mezzo di trasporto.

OPERAZIONI DI TRASPORTO EFFETTUATE DURANTE UN PERCORSO DEL TIPO «CIRCUITO DI RACCOLTA O DI DISTRIBUZIONE» (modalità 3 del tipo di percorso)

Per questo tipo di percorso, che ha numerosi punti di carico e/o scarico, è praticamente impossibile chiedere agli operatori di trasporto la descrizione delle operazioni elementari di trasporto.

Per tali percorsi, catalogati in quanto tali, si considererà in generale che ha luogo una sola operazione elementare di trasporto, fittizia, desunta dalle informazioni relative al percorso.

Ogni Stato membro comunicherà alla Commissione la propria definizione di questo tipo di percorso e spiegherà le ipotesi semplificatrici che sarà indotto ad applicare nella raccolta dei dati relativi alle corrispondenti operazioni di trasporto.

Appendice metodologica

Percorso con carico e operazione elementare di trasporto

A seconda degli Stati membri, la raccolta dell'informazione viene effettuata:

- privilegiando la descrizione di ciascuna operazione elementare di trasporto di merci (con verifica complementare dei percorsi a vuoto) oppure
- privilegiando la descrizione dei percorsi realizzati dal veicolo per effettuare queste operazioni elementari di trasporto di merci.

Nella maggior parte dei casi, all'atto di un percorso con carico, si realizza una, e una sola, operazione elementare di trasporto, con

- un solo tipo di merce caricata (rispetto alla nomenclatura delle merci utilizzata, in questo caso i 24 gruppi derivati dalla nomenclatura NSTR)⁽¹⁾,
- un solo luogo di carico delle merci,
- un solo luogo di scarico delle merci.

I due metodi utilizzati, pertanto, sono perfettamente equivalenti e le informazioni raccolte dall'uno o dall'altro consentono di descrivere contemporaneamente:

- i trasporti di merci (insieme delle operazioni elementari di trasporto di merci),
- i percorsi dei veicoli che effettuano tali trasporti, con controllo delle capacità di trasporto e dell'utilizzazione di tali capacità (percorsi con carico, con coefficiente di utilizzazione; percorsi a vuoto).

Nell'ambito del presente regolamento è necessario descrivere contemporaneamente i trasporti di merci e i percorsi dei veicoli. Occorre però evitare di riversare sugli operatori di trasporto un onere statistico eccessivo, domandando loro di descrivere dettagliatamente, d'ora in poi, sia i trasporti di merci sia i percorsi dei veicoli.

Sarà dunque compito dei servizi statistici degli Stati membri, all'atto della codifica dei questionari, ricostituire i dati non esplicitamente richiesti agli operatori di trasporto a partire da quelli che essi raccolgono nell'ottica «operazione elementare di trasporto» o nell'ottica «percorsi dei veicoli».

Il problema si porrà quando più operazioni elementari di trasporto vengono effettuate durante un percorso con carico; il che può avvenire:

- quando esistono più luoghi di carico e/o scarico delle merci (ma in numero limitato, perché altrimenti si tratta di circuiti di raccolta o di distribuzione, i quali danno luogo a una elaborazione speciale).
In questo caso, occorre controllare questi vari punti di carico e/o scarico, per calcolare correttamente le tonnellate/km realizzate durante il percorso e il servizio statistico può quindi ricostituire le operazioni elementari di trasporto;
- e/o quando si hanno vari tipi diversi di merci trasportate durante il percorso con carico, il che sfugge generalmente al controllo statistico, poiché viene richiesto solo il tipo di merce (unico o principale).
In questo caso, si accetterà la corrispondente perdita di informazione e gli Stati membri che procedono a questo tipo di semplificazione provvederanno a segnalarela esplicitamente alla Commissione.

⁽¹⁾ NSTR: nomenclatura uniforme delle merci per la statistica dei trasporti.

*ALLEGATO B***NOMENCLATURA DELLE CONFIGURAZIONI IN BASE AL NUMERO DI ASSI**

Quando si tratta di una combinazione di veicoli, il numero degli assi è calcolato sull'insieme, formato da autocarro e rimorchio oppure da trattore stradale e semirimorchio.

Vengono prese in considerazione le seguenti categorie:

	Codice
1. Numero di assi dei veicoli singoli (autocarri):	
2	120
3	130
4	140
altri	199
2. Numero di assi delle combinazioni di veicoli: autocarro e rimorchio:	
2+1	221
2+2	222
2+3	223
3+2	232
3+3	233
altri	299
3. Numero di assi delle combinazioni di veicoli: trattore stradale e semirimorchio:	
2+1	321
2+2	322
2+3	323
3+2	332
3+3	333
altri	399
4. Trattore stradale singolo	499

*ALLEGATO C***NOMENCLATURA DEI TIPI DI PERCORSO**

1. Percorso con carico che comporta un'unica operazione elementare di trasporto.
2. Percorso con carico che comporta più operazioni di trasporto ma che non è considerato un circuito di raccolta o di distribuzione.
3. Percorso con carico, del tipo circuito di raccolta o di distribuzione.
4. Percorso a vuoto.

ALLEGATO D

NOMENCLATURA DELLE MERCI

La nomenclatura delle merci sarà conforme alla NSTR fino al momento in cui la Commissione, dopo essersi consultata con gli Stati membri, non ne deciderà la sostituzione. La nomenclatura comprende anche il gruppo «solo imballaggi».

GRUPPI DI MERCI

Gruppi di merci	Capitolo della NSTR (1)	Gruppi della NSTR (1)	Descrizione
1	0	01	Cereali
2		02, 03	Patate, altri legumi freschi o congelati, frutti freschi
3		00, 06	Animali vivi, barbabietole da zucchero
4		05	Legno e sughero
5		04, 09	Materie tessili e cascami, altre materie prime di origine animale o vegetale
6	1	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Derrate alimentari e foraggiere
7		18	Oleaginosi
8	2	21, 22, 23	Combustibili minerali solidi
9	3	31	Petrolio greggio
10		32, 33, 34	Prodotti petroliferi
11	4	41, 46	Minerali di ferro, rottami e polveri d'alto forno
12		45	Minerali e cascami non ferrosi
13	5	51, 52, 53, 54, 55, 56	Prodotti metallurgici
14	6	64, 69	Cementi, calci, materiali da costruzione manufatti
15		61, 62, 63, 65	Minerali grezzi o manufatti
16	7	71, 72	Concimi naturali o manufatti
17	8	83	Prodotti carbochimici, catrami
18		81, 82, 89	Prodotti chimici, esclusi i prodotti carbochimici e catrami
19		84	Cellulosa e cascami
20	9	91, 92, 93	Veicoli e materiale da trasporto, macchine, motori, anche smontati, e parti staccate
21		94	Articoli metallici
22		95	Vetro, vetreria, prodotti della ceramica
23		96, 97	Cuoio, tessuti, abbigliamento, articoli manufatti diversi
24		99	Articoli diversi

(1) Pubblicazione dell'Istituto statistico delle Comunità europee, edizione 1968.

*ALLEGATO E***NOMENCLATURA DELLE CATEGORIE DI MERCI PERICOLOSE (*)**

- 1 Sostanze e oggetti esplosivi
- 2 Gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione
- 3 Sostanze liquide infiammabili
- 4.1 Sostanze solide infiammabili
- 4.2 Sostanze soggette a infiammazione spontanea
- 4.3 Sostanze che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili
- 5.1 Sostanze comburenti
- 5.2 Perossidi organici
- 6.1 Sostanze tossiche
- 6.2 Sostanze in grado di produrre un'infezione
- 7 Sostanze radioattive
- 8 Sostanze corrosive
- 9 Sostanze e oggetti pericolosi diversi

(*) Ogni categoria corrisponde o a una classe o alla divisione di una classe della nomenclatura dei tipi di merci pericolose della direttiva 94/55/CE, allegato A, parte I, voce 2002 (!).

(!) Allegati A e B della direttiva 94/55/CE del Consiglio. Le ultime modifiche apportate a questi allegati figurano nella GU L 251 del 15. 9. 1997, pag. 1.

*ALLEGATO F***NOMENCLATURA DEI TIPI DI CARICO (*)**

- 0 Rinfusa liquida (nessuna unità di merce)
- 1 Rinfusa solida (nessuna unità di merce)
- 2 Grandi contenitori
- 3 Altri contenitori
- 4 Merci palettizzate
- 5 Merci preimbracate
- 6 Unità mobili, automotrici
- 7 Altre unità mobili
- 8 (Riservato)
- 9 Altri tipi di carico

(*) Nazioni unite, Commissione economica per l'Europa — codici dei tipi di carico, degli imballaggi e dei materiali d'imballaggio, raccomandazione 21 adottata dal Gruppo di lavoro «Agevolazione delle procedure di commercio internazionale», Ginevra, marzo 1986.

*ALLEGATO G***CODIFICA DEI LUOGHI DI CARICO E DI SCARICO**

- 1. Livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS), per gli Stati membri della Comunità europea.
 - 2. Elenchi delle regioni amministrative forniti dai paesi terzi interessati, per gli Stati non membri della Comunità europea che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), vale a dire l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.
 - 3. Nomenclatura dei paesi utilizzata per le statistiche del commercio estero della Comunità, per gli altri paesi terzi.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1173/98 DELLA COMMISSIONE**del 5 giugno 1998****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 giugno 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	204	85,8
	999	85,8
0707 00 05	052	94,8
	068	64,4
	999	79,6
0709 90 70	052	64,8
	999	64,8
0805 30 10	382	59,2
	388	57,1
	528	73,1
	999	63,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	68,5
	400	84,6
	404	80,2
	508	92,6
	512	76,7
	524	63,6
	528	65,7
	720	139,8
	804	104,8
	999	86,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1174/98 DELLA COMMISSIONE**del 5 giugno 1998****relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2094/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽³⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 2094/97 della Commissione ⁽⁴⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione;

considerando che, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione massima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 2 al 4 giugno 1998 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 2094/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 29 del 7. 9. 1989, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 14.

REGOLAMENTO (CE) N. 1175/98 DELLA COMMISSIONE**del 5 giugno 1998****concernente il rilascio di titoli di importazione per gli aglio originari della Cina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2520/97 della Commissione⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1137/98 della Commissione, del 29 maggio 1998, recante misure di salvaguardia applicabili all'esportazione di aglio originario della Cina⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1662/94⁽⁵⁾, l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato da paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1137/98 per l'aglio originario della Cina e per le domande presentate dal 1° giugno 1998 al 31 maggio 1999 ha limitato il rilascio di titoli di importazione ad un quantitativo massimo mensile;

considerando che, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento e dei titoli di importazione già rilasciati, i quantitativi richiesti il 1° e il

2 giugno 1998 superano il quantitativo massimo mensile menzionato nell'allegato di detto regolamento per il mese di giugno 1998; che occorre pertanto determinare in che misura possano essere rilasciati titoli di importazione per tali domande; che di conseguenza non devono essere rilasciati titoli per le domande presentate dopo il 2 luglio 1998 e anteriormente al 3 luglio 1998,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Commissione il 1° e il 2 giugno 1998, i titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1859/93 il 3 giugno 1998 per gli aglio di cui al codice NC 0703 20 00, originari della Cina, sono rilasciati fino a concorrenza dello 7,19039 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti suddetti, le domande di titoli di importazione presentate dopo il 2 giugno 1998 e anteriormente al 3 luglio 1998 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 41.

⁽³⁾ GU L 157 del 30. 5. 1998, pag. 107.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 13. 7. 1993, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 176 del 9. 7. 1994, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1176/98 DELLA COMMISSIONE
del 5 giugno 1998
che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina
mediante gara

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1047/98⁽⁴⁾, ha avviato acquisti mediante gara in alcuni Stati membri o regioni di Stato membro per determinati gruppi di qualità;
considerando che l'applicazione del disposto dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 805/68 e la necessità di limitare l'intervento agli acquisti occorrenti per garantire un sostegno ragionevole del mercato inducono, in base alle quotazioni di cui la Commissione

dispone, a modificare l'elenco degli Stati membri o regioni degli Stati membri in cui è avviata la gara, nonché dei gruppi di qualità che possono essere oggetto di acquisti d'intervento conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1627/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 149 del 20. 5. 1998, pag. 19.

*ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —
BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA*

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1627/89

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1627/89

Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1627/89 genannten Qualitätsgruppen

Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89

Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1) of Regulation (EEC) No 1627/89

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1^{er} paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1627/89

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89

In artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1627/89 bedoelde lidstaten of gebieden van een lidstaat en kwaliteitsgroepen

Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no n° 1 do artigo 1º do Regulamento (CEE) n° 1627/89

Jäsenvaltiot tai alueet ja asetuksen (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat laaturyhmät

Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 1627/89

Estados miembros o regiones de Estados miembros	Categoría A	Categoría C				
Medlemsstat eller region	Kategori A	Kategori C				
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats	Kategorie A	Kategorie C				
Κράτος μέλος ή περιοχή κράτους μέλους	Κατηγορία Α	Κατηγορία Γ				
Member States or regions of a Member State	Category A	Category C				
États membres ou régions d'États membres	Catégorie A	Catégorie C				
Stati membri o regioni di Stati membri	Categoria A	Categoria C				
Lidstaat of gebied van een lidstaat	Categorie A	Categorie C				
Estados-membros ou regiões de Estados-membros	Categoria A	Categoria C				
Jäsenvaltiot tai alueet	Luokka A	Luokka C				
Medlemsstater eller regioner	Kategori A	Kategori C				
	U	R	O	U	R	O
België/Belgique		×				
Deutschland		×				
Ireland				×	×	×
Österreich		×				
Great Britain					×	
Northern Ireland				×	×	×

REGOLAMENTO (CE) N. 1177/98 DELLA COMMISSIONE
del 5 giugno 1998
recante modifica del regolamento (CE) n. 2629/97 per quanto riguarda il codice
di identificazione degli animali usato dall'Italia
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, lettere a), b) e c),
considerando che il regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione⁽²⁾, stabilisce modalità di applicazione per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;
considerando che per quanto concerne il codice di identificazione dei bovini sembra opportuno tenere conto delle difficoltà illustrate dalle autorità italiane e autorizzare tali autorità ad utilizzare al massimo tre caratteri supplementari; che è importante stabilire che detti caratteri supplementari non devono far parte del codice numerico;
considerando che il regolamento (CE) n. 2629/97 deve conseguentemente essere modificato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2629/97 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la competente autorità italiana è autorizzata ad utilizzare al massimo tre caratteri supplementari. Detti caratteri non fanno parte del codice numerico di cui al paragrafo 2, lettera b).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 354 del 30. 12. 1997, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 1178/98 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 1998

che avvia un'inchiesta relativa alla presunta elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1015/94 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere originari del Giappone e che impone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

B. DOMANDA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98⁽²⁾, in particolare gli articoli 13 e 14,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. INCHIESTE PRECEDENTI

- (1) Nell'aprile 1994 il Consiglio ha istituito, con regolamento (CE) n. 1015/94⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1952/97⁽⁴⁾, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere (di seguito STC) originari del Giappone. L'aliquota del dazio antidumping definitivo ammontava a 62,6 % per Sony Corporation (di seguito Sony), 82,9 % per Ikegami Tsushinki Co Ltd (di seguito Ikegami) e 52,7 % per Hitachi Denshi Ltd (di seguito Hitachi).
- (2) Nell'ottobre 1995 il Consiglio, con regolamento (CE) n. 2474/95⁽⁵⁾, ha modificato il regolamento (CE) n. 1015/94, in particolare per quanto riguarda la definizione di prodotti simili e taluni modelli di telecamere professionali esplicitamente esclusi dall'applicazione dei dazi antidumping definitivi.
- (3) Nell'ottobre 1997 il Consiglio ha modificato, con regolamento (CE) n. 1952/97, le aliquote del dazio antidumping definitivo, portandole a 108,3 % per Sony e a 200,3 % per Ikegami, in applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 (di seguito «il regolamento di base»). Il Consiglio ha deciso inoltre che alcuni modelli di telecamere professionali dovrebbero essere esplicitamente esclusi dall'applicazione dei dazi antidumping definitivi ed essere aggiunti pertanto all'elenco figurante nell'allegato al già menzionato regolamento (CE) n. 1015/94.

- (4) La Commissione ha ricevuto una domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base relativa all'apertura di un'inchiesta sull'asserita elusione dei dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 1015/94 sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone mediante l'importazione di moduli, kit, sottounità e parti dal Giappone, che sarebbero utilizzati per assemblare sistemi di telecamere nella Comunità. Nella domanda si chiede inoltre che le autorità doganali sottopongano tali importazioni a registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base e che l'applicazione dei dazi antidumping sia estesa, se necessario, a dette importazioni.

C. RICHIEDENTE

- (5) La domanda è stata presentata il 23 aprile 1998 da Philips Broadcast Television Systems b.v.

D. PRODOTTO

- (6) I prodotti in oggetto sono moduli, kit, sottounità e parti di telecamere provenienti dal Giappone e utilizzati per l'assemblaggio nella Comunità europea di sistemi di telecamere. Questi prodotti sono classificati attualmente ai codici NC ex 8529 90 72, ex 8529 90 81, ex 8542 13 72, ex 8531 20 59, ex 8531 20 80, ex 8538 10 00, ex 8538 90 91 ed ex 9002 90 90. Il codice è indicato unicamente a titolo d'informazione.

E. ELEMENTI DI PROVA

- (7) La domanda contiene elementi di prova sufficienti, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, per avviare un'inchiesta intesa ad accertare se i dazi antidumping sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone vengano elusi mediante l'importazione da tale paese di moduli, kit, sottounità e parti di telecamere, utilizzati successivamente in operazioni di assemblaggio o completamento effettuate nella Comunità. La domanda riguarda solo due esportatori giapponesi: Sony e Ikegami.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 111 del 30. 4. 1994, pag. 106.

⁽⁴⁾ GU L 276 del 9. 10. 1997, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU L 255 del 25. 10. 1995, pag. 11.

(8) La domanda contiene i seguenti elementi di prova:

- a) Dall'introduzione, nel 1994, dei dazi antidumping e in particolar modo dall'istituzione, nel 1997, di dazi ulteriori sulle importazioni di Ikegami e Sony, conformemente all'articolo 12 del regolamento di base, si è assistito ad una modificazione nella configurazione degli scambi tra il Giappone e la Comunità europea. Tra il 1995 e il 1997 le importazioni di sistemi di telecamere dal Giappone sono diminuite sensibilmente, mentre il volume delle vendite, il fatturato e le quote di mercato degli importatori/assemblatori giapponesi nella Comunità sono rimasti costanti o sono anzi aumentati per i prodotti in questione.

Si afferma che questa modificazione nella configurazione degli scambi sia dovuta ad un incremento delle operazioni di assemblaggio nella Comunità, per il quale non vi sarebbero sufficienti motivi o giustificazioni economiche a parte l'esistenza di dazi antidumping. I due esportatori giapponesi in questione hanno iniziato le loro attività di assemblaggio nel 1994, all'epoca dell'istituzione dei dazi antidumping. La causa più evidente della suddetta modificazione nella configurazione degli scambi è che le importazioni di moduli, kit, sottounità e parti di telecamere non sono soggette al dazio antidumping in vigore sulle importazioni di sistemi di telecamere assemblati originari del Giappone, le cui aliquote ammontano rispettivamente a 108,3 % e 200,3 % per i sistemi di Sony e di Ikegami.

Inoltre, la domanda fornisce un primo elemento di prova del fatto che il valore delle parti o componenti giapponesi è uguale o superiore al 60 % del valore complessivo delle parti dei sistemi di telecamere assemblati nella Comunità e che il valore aggiunto alle parti nell'operazione di assemblaggio o di completamento nella Comunità non è superiore al 25 % del costo di produzione.

- b) La domanda contiene anche primi elementi che dimostrano l'esistenza di dumping rispetto ai normali valori dei sistemi di telecamere originari del Giappone, stabiliti nelle inchieste precedenti. Detti elementi dimostrano che i prezzi delle telecamere assemblate nella Comunità a partire da moduli, kit, sottounità e parti giapponesi sono inferiori ai prezzi d'esportazione non oggetto di dumping dei sistemi di telecamere constatati nella precedente inchiesta a norma dell'articolo 12.

- c) Infine la domanda contiene primi elementi che dimostrano che la presunta elusione sta annullando gli effetti riparatori dei dazi antidumping esistenti in termini di quantità e prezzi dei prodotti simili assemblati.

F. PROCEDIMENTO

- (9) La Commissione ha concluso che gli elementi di prova contenuti nella domanda sono sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base e la registrazione delle importazioni dal Giappone dei moduli, kit, sottounità e parti di telecamere di cui al considerando n. 7, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, di detto regolamento.

Inchiesta

- (10) Data la complessità dei prodotti e le caratteristiche specifiche del caso in questione nonché la gravità della presunta elusione dei dazi antidumping da parte degli esportatori interessati, la Commissione ritiene opportuno iniziare l'inchiesta effettuando visite e sopralluoghi, soprattutto presso gli importatori e le parti collegate agli esportatori interessati, per ottenere le informazioni ritenute necessarie ad uno svolgimento efficiente dell'inchiesta.

Dette visite avranno luogo immediatamente dopo la pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

- (11) Allo scopo di ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione potrà inviare questionari ai produttori giapponesi di telecamere citati nella domanda e agli importatori loro collegati nella Comunità che si ritiene procedano all'assemblaggio delle telecamere.
- (12) I terzi che possono dimostrare di essere interessati dall'esito dell'inchiesta devono chiedere al più presto una copia del questionario, in quanto anche nei loro riguardi vale il termine fissato nel presente regolamento. I questionari devono essere richiesti per iscritto all'indirizzo sotto indicato, specificando nome, indirizzo, numero di telefono e numero di fax della parte interessata.

Certificati di non elusione

- (13) In conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, il rilascio di certificati che esonerano le importazioni dei prodotti in oggetto dalla registrazione o dall'applicazione di misure può esser autorizzato quando l'importazione non costituisce una forma di elusione. Poiché tali certificati sono rilasciati previa autorizzazione delle istituzioni comunitarie, le domande di autorizzazione devono essere inviate alla Commissione al più presto dopo l'apertura dell'inchiesta per poter essere prese in considerazione in base ad una valutazione approfondita del merito.

G. REGISTRAZIONE

(14) A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, saranno date disposizioni alle autorità doganali per la registrazione dei moduli, kit, sottounità e parti di seguito elencati onde assicurare che, qualora i dazi antidumping applicabili alle importazioni di sistemi di telecamere Sony e Ikegami originari del Giappone siano estesi ai suddetti prodotti, detti dazi possano essere riscossi a decorrere dalla data della registrazione:

- pannelli per contenitori di telecamere, assemblati o meno,
- scompositori del colore con tre o più sensori d'immagine ad accoppiamento di carica, dispositivi connessi compresi (sotto) componenti elettronici, con o senza filtro ruotante,
- oculari grandangolari per visori di telecamera, compresi gli obiettivi con rivestimenti antiriflessi,
- pannelli di circuiti stampati con elementi attivi del tipo utilizzato per le telecamere, pannelli di controllo operativo, pannelli di controllo principale e stazioni di base per telecamere,
- processori del segnale sotto forma di circuiti integrati in tecnologia MOS capaci di trattare e correggere (comprese le correzioni del gamma, dei contorni, delle aberrazioni dell'ottica e la correzione del pixel) le immagini (video) digitali delle telecamere,
- pannelli indicatori con dispositivi a cristalli liquidi del tipo utilizzato nei sistemi di controllo camera,
- quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti utilizzati nei sistemi di controllo camera.

H. TERMINI

(15) A fini di buona amministrazione, occorre fissare un termine di 40 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, entro il

quale le parti interessate, purché dimostrino che potrebbero essere danneggiate dall'esito del procedimento, possono comunicare le loro osservazioni per iscritto. Occorre inoltre fissare un termine entro il quale le parti interessate possono presentare una domanda scritta di audizione nella quale dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

Occorre inoltre precisare che qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, oppure non le comunichi entro il termine fissato, oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperta un'inchiesta, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, sulle importazioni di moduli, kit, sottounità e parti di sistemi di telecamere, di cui ai codici NC ex 8529 90 72, ex 8529 90 81, ex 8542 13 72, ex 8531 20 59, ex 8531 20 80, ex 8538 10 00, ex 8538 90 91 ed ex 9002 90 90, originari del Giappone e utilizzati per l'assemblaggio di sistemi di telecamere nella Comunità. I suddetti codici sono indicati unicamente a titolo d'informazione e non sono vincolanti ai fini della classificazione dei prodotti.

Articolo 2

È chiesto alle autorità doganali, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni dal Giappone delle seguenti parti.

Parti/moduli	Codice NC
Pannelli per contenitori di telecamere, assemblati o meno	ex 8529 90 81 (Codice Taric: 8529 90 81*39)
Scompositori del colore con tre o più sensori d'immagine ad accoppiamenti di carica, dispositivi connessi compresi (sotto) componenti elettronici, con o senza filtro ruotante	ex 8529 90 72 (Codice Taric: 8529 90 72*40)
Oculari grandangolari per i visori di telecamera, compresi gli obiettivi con rivestimenti antiriflessi	ex 9002 90 90 (Codice Taric: 9002 90 90*40)
Pannelli di circuiti stampati con elementi attivi del tipo utilizzato per le telecamere, pannelli di controllo operativo, pannelli di controllo principale e stazioni di base per telecamere	ex 8529 90 72 (Codice Taric: 8529 90 72*50) ex 8538 90 91 (Codice Taric: 8538 90 91*91)

Parti/moduli	Codice NC
Processori del segnale sotto forma di circuiti integrati in tecnologia MOS capaci di trattare e correggere (comprese le correzioni del gamma, dei contorni, delle aberrazioni dell'ottica e la correzione del pixel) le immagini (video) digitali delle telecamere	ex 8542 13 72 (Codice Taric: 8542 13 72*10)
Pannelli indicatori con dispositivi a cristalli liquidi del tipo utilizzato nei sistemi di controllo camera	ex 8531 20 59 (Codice Taric: 8531 20 59*30) ex 8531 20 80 (Codice Taric: 8531 20 80*40)
Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti utilizzati nei sistemi di controllo camera	ex 8538 10 00 (Codice Taric: 8538 10 00*91)

Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Non sono soggetti a registrazione i prodotti accompagnati da un certificato doganale rilasciato a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96.

Articolo 3

Le parti interessate possono manifestarsi, comunicare le proprie osservazioni per iscritto, fornire informazioni e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro 40 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. Detto termine si applica anche a tutte le parti interessate non menzionate nella domanda; è pertanto nell'interesse di queste ultime entrare senza indugio in

contatto con la Commissione all'indirizzo indicato in appresso.

Le informazioni relative al caso in esame e le domande di audizione devono essere inviate al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale I
Relazioni esterne: Politica commerciale e relazioni con l'America del Nord, L'Estremo Oriente, l'Australia e la Nuova Zelanda
Direzioni C ed E
DM 24, 8/144
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Fax: (32-2) 295 65 05.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1998.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CE) N. 1179/98 DELLA COMMISSIONE
del 5 giugno 1998
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli orto-
frutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 213/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 983/98 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;

considerando che, tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per i pomodori e le pesche e pesche noci, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati; che tali superamenti pregiudicherebbero il corretto funzionamento del

regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per i pomodori e le pesche e pesche noci esportati dopo il 5 giugno 1998,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 983/98 per i pomodori e le pesche e pesche noci la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 5 giugno 1998 e prima del 1° luglio 1998 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 22 del 29. 1. 1998, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 137 del 9. 5. 1998, pag. 12.

REGOLAMENTO (CE) N. 1180/98 DELLA COMMISSIONE
del 5 giugno 1998
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2092/97 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1105/98 della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 929/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1105/98 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 146 del 16. 5. 1998, pag. 19.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ECU/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti (2) (in ECU/t)
1001 10 00	Fumento grano duro (1)	7,19	0,00
1001 90 91	Fumento (grano) tenero destinato alla semina	51,53	41,53
1001 90 99	Fumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3)	51,53	41,53
	di qualità media	76,84	66,84
	di bassa qualità	98,09	88,09
1002 00 00	Segala	108,30	98,30
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	108,30	98,30
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)	108,30	98,30
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	98,71	88,71
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)	98,71	88,71
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	108,30	98,30

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dall'29. 05. 1998 al 04. 06. 1998)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	119,99	106,09	94,20	86,68	177,86 (*)	76,75 (*)
Premio sul Golfo (ECU/t)	—	11,15	1,78	8,69	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	13,53	—	—	—	—	—

(*) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 11,52 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 20,54 ECU/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96 : 0,00 ECU/t (HRW2)
: 0,00 ECU/t (SRW2).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1998

relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1994 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia

[notificata con il numero C(1998) 1124]

(I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese e portoghese sono i soli facenti fede)

(98/358/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

sentito il comitato del Fondo,

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione, sulla base dei conti presentati dagli Stati membri, liquida i conti relativi alle spese pagate dai servizi e dagli organismi di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento;

considerando che gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione i documenti necessari alla liquidazione dei conti relativi all'esercizio 1994; che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70, l'esercizio 1994 è iniziato il 16 ottobre 1993 e si è concluso il 15 ottobre 1994;

considerando che la Commissione ha effettuato le verifiche previste all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1723/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, relativo alla liquidazione dei conti per quanto concerne il

Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 295/88⁽⁴⁾, la decisione di liquidazione dei conti comporta la determinazione dell'importo delle spese effettuate in ciascuno Stato membro durante l'esercizio in questione e riconosciute a carico del FEAOG, sezione garanzia; che conformemente all'articolo 102 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2444/97⁽⁶⁾, il risultato della decisione di liquidazione, che costituisce l'eventuale differenza tra il totale delle spese imputate ai conti dell'esercizio in questione, in applicazione degli articoli 100 e 101, ed il totale delle spese riconosciute dalla Commissione all'atto della liquidazione, è imputato ad un unico articolo come spesa in più o in meno;

considerando che, a norma degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70, si possono finanziare soltanto le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente concesse o intrapresi conformemente alle norme comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli; che, in seguito alle verifiche effettuate, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non risponde a tali condizioni e non può essere pertanto finanziata dal FEAOG, sezione garanzia; che gli importi dichiarati da ciascuno Stato membro interessato, quelli

⁽¹⁾ GU L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 186 del 16. 8. 1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 30 del 2. 2. 1988, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 340 dell'11. 12. 1997, pag. 1.

riconosciuti a carico del FEAOG, sezione garanzia, e le differenze tra questi due importi, nonché le differenze tra le spese riconosciute a carico del FEAOG, sezione garanzia, e quelle imputate ai conti dell'esercizio figurano nell'allegato alla presente decisione;

considerando che le spese dichiarate dal Belgio, dalla Danimarca, dalla Germania, dalla Spagna, dalla Francia, dall'Irlanda, dall'Italia, dal Lussemburgo, dai Paesi Bassi, dal Portogallo e dal Regno Unito per il sostegno ai coltivatori di taluni seminativi, d'importo pari rispettivamente a 37 610 355 BEF, 261 991 880,28 DKK, 600 977 770,84 DEM, 72 776 981 688 ESP, 2 572 344 612,45 FRF, 458 554,44 IEP, 110 362 227 405 ITL, 14 188 574 LUF, 1 178 066,51 NLG, 3 562 835 605 PTE, 85 024 800,11 GBP, non sono stati oggetto della decisione di liquidazione dei conti dell'esercizio 1993, in quanto i pagamenti definitivi per i semi oleosi sono stati effettuati soltanto nel corso dell'esercizio 1994 e le conclusioni delle indagini del FEAOG riguardano le spese complessive del raccolto 1993 e non soltanto gli anticipi versati nel corso dell'esercizio 1993; che le spese dichiarate dalla Spagna per il catasto olivicolo, d'importo pari a 600 038 445 ESP, le spese dichiarate dalla Francia per l'abbandono o la riduzione della produzione di latte, d'importo pari a 531 272 940,06 FRF, e per i premi per il tabacco in fogli d'importo pari a 7 160 544 FRF, e le spese dichiarate dall'Italia per l'abbandono di superfici viticole, come risulta dall'indagine sulle superfici piantate illegalmente, d'importo pari a 31 861 816 140 ITL, non sono state oggetto della decisione di liquidazione dei conti dell'esercizio 1993; che detti importi sono stati pertanto aggiunti alle spese dichiarate da tali Stati membri nel quadro dell'esercizio 1994 e verranno liquidati nel corso del presente esercizio;

considerando che le spese dichiarate dal Belgio, dalla Danimarca, dalla Germania, dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Francia, dall'Irlanda, dall'Italia, dal Lussemburgo, dai Paesi Bassi, dal Portogallo e dal Regno Unito per il sostegno ai coltivatori di taluni seminativi, d'importo pari rispettivamente a 44 488 205 BEF, 217 632 480,18 DKK, 625 580 204,80 DEM, 704 353 447 GRD, 53 526 391 438 ESP, 3 032 760 954,71 FRF, 1 399 246,84 IEP, 171 798 905 560 ITL, 13 226 892 LUF, 201 888,89 NLG, 6 586 838 460 PTE e 88 604 051,26 GBP, non sono oggetto della presente decisione, in quanto i pagamenti definitivi per i semi oleosi sono stati effettuati soltanto nel corso dell'esercizio 1995 e le conclusioni delle indagini del FEAOG riguardano le spese complessive del raccolto 1994 e non soltanto gli anticipi versati nel corso dell'esercizio 1994; che detti importi sono stati pertanto detratti dalle spese dichiarate da tali Stati membri nel quadro del presente esercizio e verranno liquidati in una fase successiva;

considerando che le spese dichiarate dalla Germania riguardanti il prelievo dei contributi per il finanziamento della gestione del sistema dei seminativi nello Schleswig-Holstein, d'importo pari a 271 964 DEM, dall'Italia per

l'olio di oliva in giacenza all'intervento, d'importo pari a 202 034 589 024 ITL, dalla Spagna riguardanti l'aiuto al consumo di olio d'oliva, d'importo pari a 42 574 312 665 ESP, i premi ovo-caprini d'importo pari a 1 390 733 000 ESP e il miglioramento della qualità del latte, d'importo pari a 101 802 242 ESP, e dal Regno Unito (solo una parte delle spese) riguardanti le operazioni di stoccaggio pubblico di carni bovine, d'importo pari a 1 849 000 GBP, non sono coperte da questa decisione poiché ulteriori inchieste sono ancora necessarie; che i suddetti importi sono stati dedotti dalle spese dichiarate da questi Stati membri per l'esercizio di liquidazione corrente, e saranno liquidati in futuro;

considerando che delle correzioni sono necessarie per quanto riguarda il prelievo supplementare per il latte, per le campagne dal 1985/1986 al 1992/1993 che sono ancora aperte, a causa di dispute legali tra gli acquirenti/producenti e le competenti autorità di certi Stati membri; che tali correzioni per la Francia, il Belgio, il Lussemburgo, il Regno Unito e i Paesi Bassi ammontano rispettivamente a 114 387 058 FRF, 32 139 050 BEF, 11 979 538 LUF, 105 928,21 GBP e 3 043 965,97 NLG; che la Commissione si riserva comunque la possibilità di riesaminare le correzioni effettuate nell'ambito di questa liquidazione dei conti se, in seguito ai risultati dei procedimenti legali, degli importi dovessero essere considerati non dovuti, o non recuperabili;

considerando che delle correzioni sono necessarie quando si oltrepassano i tempi regolamentari previsti per effettuare i pagamenti; che tali correzioni per il Belgio, la Spagna, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, i Paesi Bassi, il Portogallo e il Regno Unito per varie misure ammontano a 440 888 BEF, 752 182 204 ESP, 666 812 006 GRD, 943 665,56 IEP, 26 383 487 618 ITL, 221 924,10 NLG, 139 943 090 PTE e 9 407,41 GBP rispettivamente; che questi importi sono già stati rimborsati alla Commissione sotto forma di deduzione dagli anticipi mensili; che la Commissione auspica che sia concessa agli Stati membri interessati la possibilità di avvalersi della procedura di conciliazione; se del caso, la Commissione riesaminerà queste correzioni alla luce dei rapporti di conciliazione; che questa decisione è intanto immediatamente applicabile;

considerando, sulla base della decisione della Commissione del 2 febbraio 1995, che non è stato possibile includere nei conti dell'anno di bilancio 1994 alcuni importi dichiarati dalla Francia e dall'Italia, a causa di una mancanza di crediti nelle poste di bilancio relative; che, di conseguenza la Commissione non potrebbe contabilizzare queste spese nell'anno di bilancio 1994 e che, pertanto, i relativi anticipi da pagare hanno dovuto essere ridotti di un importo rispettivamente pari a 179 945 575,32 FRF e a 36 421 859 436 ITL; che, poiché detti importi sono stati dichiarati dalla Francia e dall'Italia nella loro dichiarazione annuale per il 1994, è necessario, per la liquidazione di questi importi, includere negli allegati della

presente decisione gli importi imputabili agli anzidetti Stati membri;

considerando che, prima che la Commissione determini le rettifiche finanziarie ammissibili alla procedura di conciliazione istituita con la decisione 94/442/CE della Commissione ⁽¹⁾, è necessario che lo Stato membro possa, se lo desidera, ricorrere a detta procedura; che, in tale caso, occorre che la Commissione esamini la relazione redatta dall'organo di conciliazione; che i termini previsti per tale procedura non sono scaduti, per tutte le rettifiche ammissibili, alla data di adozione della presente decisione; che è tuttavia necessario non ritardare ulteriormente la decisione di liquidazione; che pertanto tali importi sono stati detratti dalle spese dichiarate dagli Stati membri interessati nel quadro del presente esercizio e saranno liquidati in una fase successiva;

considerando che in base all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70, la Comunità non si fa carico delle conseguenze finanziarie di irregolarità o negligenze, qualora queste siano attribuibili alle amministrazioni o ad altri organismi degli Stati membri; che è opportuno includere nel campo d'applicazione della presente decisione alcune delle conseguenze finanziarie che non possono essere imputate al bilancio comunitario;

considerando che la presente decisione non anticipa un giudizio di merito circa le conseguenze finanziarie da trarre, nel quadro di una successiva liquidazione dei conti, per quanto riguarda gli aiuti nazionali o le infrazioni per i quali le procedure ai sensi degli articoli 93 e 169 del trattato sono attualmente in corso o si sono concluse dopo il 31 dicembre 1997;

considerando che la presente decisione non anticipa un giudizio di merito circa le conseguenze finanziarie che la Commissione trarrà, nel quadro di una successiva liquida-

zione dei conti, dalle indagini in corso alla data della presente decisione, dalle irregolarità ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 o dalle sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti al 31 dicembre 1997 relative a materie oggetto della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I conti degli Stati membri riguardanti le spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio 1994 sono liquidati secondo quanto indicato nell'allegato.

Articolo 2

Gli importi indicati ai punti 3 degli allegati sono da contabilizzare tra le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 296/96 ⁽²⁾ della Commissione per il secondo mese successivo alla data di notifica della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri della Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1994, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 182 del 16. 7. 1994, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 39 del 17. 2. 1996, pag. 5.

ALLEGATO

BELGIO

Spese a carico del FEAOG, sezione «Garanzia» Esercizio: 1994	BEF
1. Spese riconosciute	
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere per la presente liquidazione	46 868 963 651
b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	37 610 355
c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liquidazione (voce bilancio)	- 44 488 205
d) Spese dichiarate, già oggetto di una decisione di liquidazione	0
e) Spese dichiarate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c + d)	46 862 085 801
f) Spese non riconosciute	- 415 690 144
g) Totale delle spese riconosciute (e + f)	46 446 395 658
2. Spese imputate	
a) Spese imputate al presente esercizio	46 865 740 200
b) Spese imputate all'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	37 610 355
c) Spese imputate al presente esercizio ma escluse dalla presente liquidazione	- 44 488 205
d) Spese imputate al presente esercizio, già oggetto di una decisione di liquidazione	0
e) Spese imputate a titolo di un esercizio ulteriore	0
f) Totale delle spese imputate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c + d + e)	46 858 862 350
3. Disponibilità finanziarie (2f - 1g)	412 466 693

DANIMARCA

Spese a carico del FEAOG, sezione «Garanzia» Esercizio: 1994	DKK
1. Spese riconosciute	
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere per la presente liquidazione	9 693 942 824,61
b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	261 991 880,28
c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liquidazione	- 217 632 480,18
d) Spese dichiarate, già oggetto di una decisione di liquidazione	0,00
e) Spese dichiarate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c + d)	9 738 302 224,71
f) Spese non riconosciute	- 34 594 787,72
g) Totale delle spese riconosciute (e + f)	9 703 707 436,99
2. Spese imputate	
a) Spese imputate al presente esercizio	9 670 777 437,62
b) Spese imputate all'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	261 991 880,28
c) Spese imputate al presente esercizio ma escluse dalla presente liquidazione	- 217 632 480,18
d) Spese imputate al presente esercizio, già oggetto di una decisione di liquidazione	0,00
e) Spese imputate a titolo di un esercizio ulteriore	0,00
f) Totale delle spese imputate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c + d + e)	9 715 136 837,72
3. Disponibilità finanziarie (2f - 1g)	11 429 400,73

GERMANIA

Spese a carico del FEAOG, sezione «Garanzia» Esercizio: 1994	DEM
1. Spese riconosciute	
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere per la presente liquidazione	9 928 904 555,58
b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	600 977 770,84
c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liquidazione	- 625 852 168,80
d) Spese dichiarate, già oggetto di una decisione di liquidazione	0,00
e) Spese dichiarate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c + d)	9 904 030 157,62
f) Spese non riconosciute	- 43 076 291,12
g) Totale delle spese riconosciute (e + f)	9 860 953 866,50
2. Spese imputate	
a) Spese imputate al presente esercizio	9 928 293 557,67
b) Spese imputate all'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	600 977 770,84
c) Spese imputate al presente esercizio ma escluse dalla presente liquidazione	- 625 852 168,80
d) Spese imputate al presente esercizio, già oggetto di una decisione di liquidazione	0,00
e) Spese imputate a titolo di un esercizio ulteriore	0,00
f) Totale delle spese imputate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c + d + e)	9 903 419 159,71
3. Disponibilità finanziarie (2f - 1g)	42 465 293,21

GRECIA

Spese a carico del FEAOG, sezione «Garanzia» Esercizio: 1994	GRD
1. Spese riconosciute	
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere per la presente liquidazione	773 412 247 306
b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	0
c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liquidazione (voce bilancio)	- 14 056 031 234
d) Spese dichiarate, già oggetto di una decisione di liquidazione	0
e) Spese dichiarate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c + d)	759 356 216 072
f) Spese non riconosciute	- 4 562 037 494
g) Totale delle spese riconosciute (e + f)	754 794 178 578
2. Spese imputate	
a) Spese imputate al presente esercizio	773 469 535 426
b) Spese imputate all'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	0
c) Spese imputate al presente esercizio ma escluse dalla presente liquidazione	- 14 056 031 234
d) Spese imputate al presente esercizio, già oggetto di una decisione di liquidazione	0
e) Spese imputate a titolo di un esercizio ulteriore	0
f) Totale delle spese imputate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c + d + e)	759 413 504 192
3. Disponibilità finanziarie (2f - 1g)	4 619 325 614

SPAGNA

Spese a carico del FEAOG, sezione «Garanzia» Esercizio: 1994	ESP
1. Spese riconosciute	
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere per la presente liquidazione	729 971 500 509
b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	73 377 020 113
c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liquidazione (voce bilancio)	- 102 176 374 897
d) Spese dichiarate, già oggetto di una decisione di liquidazione	0
e) Spese dichiarate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c + d)	701 172 145 725
f) Spese non riconosciute	- 1 616 908 294
g) Totale delle spese riconosciute (e + f)	699 555 237 431
2. Spese imputate	
a) Spese imputate al presente esercizio	729 459 474 816
b) Spese imputate all'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	73 377 020 113
c) Spese imputate al presente esercizio ma escluse dalla presente liquidazione	- 102 176 374 897
d) Spese imputate al presente esercizio, già oggetto di una decisione di liquidazione	0
e) Spese imputate a titolo di un esercizio ulteriore	0
f) Totale delle spese imputate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c + d + e)	700 660 120 032
3. Disponibilità finanziarie (2f - 1g)	1 104 882 601

FRANCIA

Spese a carico del FEAOG, sezione «Garanzia» Esercizio: 1994	FRF
1. Spese riconosciute	
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere per la presente liquidazione	52 981 388 267,23
b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	3 110 778 096,51
c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liquidazione (voce bilancio)	- 3 070 415 234,71
d) Spese dichiarate, già oggetto di una decisione di liquidazione	0,00
e) Spese dichiarate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c + d)	53 021 751 129,03
f) Spese non riconosciute	- 518 731 862,82
g) Totale delle spese riconosciute (e + f)	52 503 019 266,21
2. Spese imputate	
a) Spese imputate al presente esercizio	52 802 730 864,61
b) Spese imputate all'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	3 110 778 096,51
c) Spese imputate al presente esercizio ma escluse dalla presente liquidazione	- 3 070 415 234,71
d) Spese imputate al presente esercizio, già oggetto di una decisione di liquidazione	0,00
e) Spese imputate a titolo di un esercizio ulteriore	179 945 575,32
f) Totale delle spese imputate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c + d + e)	53 023 039 301,73
3. Disponibilità finanziarie (2f - 1g)	520 020 035,52

IRLANDA

Spese a carico del FEAOG, sezione «Garanzia» Esercizio: 1994	IEP
1. Spese riconosciute	
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere per la presente liquidazione	1 181 045 319,52
b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	458 554,44
c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liquidazione (voce bilancio)	- 3 344 334,65
d) Spese dichiarate, già oggetto di una decisione di liquidazione	0,00
e) Spese dichiarate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c + d)	1 178 159 539,31
f) Spese non riconosciute	- 3 438 853,29
g) Totale delle spese riconosciute (e + f)	1 174 720 686,02
2. Spese imputate	
a) Spese imputate al presente esercizio	1 178 258 927,22
b) Spese imputate all'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	458 554,44
c) Spese imputate al presente esercizio ma escluse dalla presente liquidazione	- 3 344 334,65
d) Spese imputate al presente esercizio, già oggetto di una decisione di liquidazione	0,00
e) Spese imputate a titolo di un esercizio ulteriore	0,00
f) Totale delle spese imputate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c + d + e)	1 175 373 147,01
3. Disponibilità finanziarie (2f - 1g)	652 460,99

ITALIA

Spese a carico del FEAOG, sezione «Garanzia» Esercizio: 1994	ITL
1. Spese riconosciute	
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere per la presente liquidazione	7 269 367 990 162
b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	328 052 868 479
c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liquidazione (voce bilancio)	- 449 078 987 827
d) Spese dichiarate, già oggetto di una decisione di liquidazione	0
e) Spese dichiarate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c + d)	7 148 341 870 814
f) Spese non riconosciute	- 191 864 370 710
g) Totale delle spese riconosciute (e + f)	6 956 477 500 104
2. Spese imputate	
a) Spese imputate al presente esercizio	7 220 045 509 560
b) Spese imputate all'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	328 052 868 479
c) Spese imputate al presente esercizio ma escluse dalla presente liquidazione	- 449 078 987 827
d) Spese imputate al presente esercizio, già oggetto di una decisione di liquidazione	0
e) Spese imputate a titolo di un esercizio ulteriore	36 421 859 436
f) Totale delle spese imputate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c + d + e)	7 135 441 249 648
3. Disponibilità finanziarie (2f - 1g)	178 963 749 544

LUSSEMBURGO

Spese a carico del FEAOF, sezione «Garanzia» Esercizio: 1994	LUF
1. Spese riconosciute	
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere per la presente liquidazione	477 297 768
b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	14 188 574
c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liquidazione (voce bilancio)	- 13 226 892
d) Spese dichiarate, già oggetto di una decisione di liquidazione	0
e) Spese dichiarate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c + d)	478 259 450
f) Spese non riconosciute	- 11 962 119
g) Totale delle spese riconosciute (e + f)	466 297 331
2. Spese imputate	
a) Spese imputate al presente esercizio	477 315 187
b) Spese imputate all'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	14 188 574
c) Spese imputate al presente esercizio ma escluse dalla presente liquidazione	- 13 226 892
d) Spese imputate al presente esercizio, già oggetto di una decisione di liquidazione	0
e) Spese imputate a titolo di un esercizio ulteriore	0
f) Totale delle spese imputate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c + d + e)	478 276 869
3. Disponibilità finanziarie (2f - 1g)	11 979 538

PAESI BASSI

Spese a carico del FEOGA, sezione «Garanzia» Esercizio: 1994	NLG
1. Spese riconosciute	
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere per la presente liquidazione	4 198 939 679,42
b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	1 178 066,51
c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liquidazione	- 585 742,36
d) Spese dichiarate, già oggetto di una decisione di liquidazione	0,00
e) Spese dichiarate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c + d)	4 199 532 003,57
f) Spese non riconosciute	- 19 949 266,06
g) Totale delle spese riconosciute (e + f)	4 179 582 737,51
2. Spese imputate	
a) Spese imputate al presente esercizio	4 188 600 170,18
b) Spese imputate all'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	1 178 066,51
c) Spese imputate al presente esercizio ma escluse dalla presente liquidazione	- 585 742,36
d) Spese imputate al presente esercizio, già oggetto di una decisione di liquidazione	0,00
e) Spese imputate a titolo di un esercizio ulteriore	0,00
f) Totale delle spese imputate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c + d + e)	4 189 192 494,33
3. Disponibilità finanziarie (2f - 1g)	9 609 756,82

PORTOGALLO

Spese a carico del FEOGA, sezione «Garanzia» Esercizio: 1994	PTE
1. Spese riconosciute	
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere per la presente liquidazione	141 216 244 963
b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	3 562 835 605
c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liquidazione (voce bilancio)	- 7 014 592 645
d) Spese dichiarate, già oggetto di una decisione di liquidazione	0
e) Spese dichiarate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c + d)	137 764 487 923
f) Spese non riconosciute	- 1 041 254 951
g) Totale delle spese riconosciute (e + f)	136 723 232 972
2. Spese imputate	
a) Spese imputate al presente esercizio	139 567 752 059
b) Spese imputate all'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	3 562 835 605
c) Spese imputate al presente esercizio ma escluse dalla presente liquidazione	- 7 014 592 645
d) Spese imputate al presente esercizio, già oggetto di una decisione di liquidazione	0
e) Spese imputate a titolo di un esercizio ulteriore	0
f) Totale delle spese imputate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c + d + e)	136 115 995 019
3. Disponibilità finanziarie (2f - 1g)	- 607 237 953

REGNO UNITO

Spese a carico del FEOGA, sezione «Garanzia» Esercizio: 1994	GBD
1. Spese riconosciute	
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere per la presente liquidazione	2 240 923 484,89
b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	85 024 800,11
c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liquidazione (voce bilancio)	- 90 772 775,92
d) Spese dichiarate, già oggetto di una decisione di liquidazione	0,00
e) Spese dichiarate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c + d)	2 235 175 509,08
f) Spese non riconosciute	- 33 622 873,37
g) Totale delle spese riconosciute (e + f)	2 201 552 635,71
2. Spese imputate	
a) Spese imputate al presente esercizio	2 241 069 652,02
b) Spese imputate all'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	85 024 800,11
c) Spese imputate al presente esercizio ma escluse dalla presente liquidazione	- 90 772 775,92
d) Spese imputate al presente esercizio, già oggetto di una decisione di liquidazione	0,00
e) Spese imputate a titolo di un esercizio ulteriore	0,00
f) Totale delle spese imputate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c + d + e)	2 235 321 676,21
3. Disponibilità finanziarie (2f - 1g)	33 769 040,50

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 1998

che approva il programma relativo alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale presentato dall'Italia per la provincia autonoma di Trento

[notificata con il numero C(1998) 1337]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/359/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando che gli Stati membri possono presentare alla Commissione un programma inteso a conseguire per una o più regioni la qualifica di zona riconosciuta indenne per quanto concerne la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e la setticemia emorragica virale (VHS);

considerando che, con lettere in data 23 dicembre 1996 e 14 luglio 1997 e conformemente alla procedura prevista all'articolo 10 della direttiva 91/67/CEE, l'Italia ha presentato alla Commissione un programma inteso a conseguire per la provincia autonoma di Trento la qualifica di zona riconosciuta relativamente alla IHN e alla VHS;

considerando che il programma definisce le zone geografiche, i provvedimenti che i servizi ufficiali devono adottare, le procedure che i laboratori devono seguire, l'importanza delle malattie in causa e le misure di lotta da applicare qualora venga individuata una di queste malattie;

considerando che il programma prevede inoltre che durante il periodo d'applicazione dello stesso sono consentiti unicamente i movimenti di uova e di pesci vivi provenienti da stabilimenti riconosciuti verso altri stabilimenti;

considerando che l'esame a cui il programma è stato sottoposto ne ha accertato la conformità alle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 91/67/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma relativo alla IHN e alla VHS presentato dall'Italia per la regione di Trento è approvato.

Articolo 2

L'Italia mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 24 del 30. 1. 1998, pag. 31.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 1998

che modifica le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE e 93/197/CEE relative agli equidi provenienti dalla Repubblica federale di Jugoslavia

[notificata con il numero C(1998) 1341]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/360/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 14, 15, 16, 18 e 19, punto ii),

considerando che la decisione 97/736/CE della Commissione⁽²⁾, recante modifica della decisione 79/542/CEE del Consiglio⁽³⁾, ha autorizzato le importazioni di equidi dalla Repubblica federale di Jugoslavia;

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui sono subordinate l'ammissione temporanea di cavalli registrati e le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione sono fissate rispettivamente dalle decisioni 92/260/CEE⁽⁴⁾ e 93/197/CEE⁽⁵⁾ della Commissione, modificate da ultimo dalla decisione 97/160/CE⁽⁶⁾; che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea sono fissate dalla decisione 93/195/CEE della Commissione⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla decisione 97/684/CE⁽⁸⁾; che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello sono fissate dalla decisione 93/196/CEE della Commissione⁽⁹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 97/36/CE⁽¹⁰⁾;

considerando che le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE e 93/197/CEE devono pertanto essere modificate allo scopo di fissare le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui sono subordinati diversi tipi di importazioni di equidi dalla Repubblica federale di Jugoslavia; che è opportuno utilizzare i medesimi certificati per gli equidi provenienti da altri paesi dell'Europa dell'est e per gli equidi provenienti dalla Repubblica federale di Jugoslavia;

considerando inoltre che, per evitare il rischio di confusione, occorre modificare il titolo del certificato D dell'allegato II della decisione 92/260/CEE conformemente all'allegato I della medesima;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 92/260/CEE è modificata come segue:

1) Nell'allegato I, l'elenco dei paesi del gruppo B è sostituito dal seguente elenco:

«Australia (AU), Bosnia-Erzegovina (BA), Bulgaria (BG), Belarus (BY), Cipro (CY), Repubblica Ceca (CZ), Estonia (EE), Croazia (HR), Ungheria (HU), Lituania (LI), Lettonia (LV), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (807), Nuova Zelanda (NZ), Polonia (PL), Romania (RO), Russia⁽¹⁾ (RU), Repubblica Slovacca (SK), Slovenia (SL), Ucraina (UA), Repubblica federale di Jugoslavia (YU)».

2) Nell'allegato II, il titolo del certificato B è sostituito dal titolo seguente:

«CERTIFICATO SANITARIO

per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore a 90 giorni, di cavalli registrati provenienti da Australia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Belarus, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Croazia, Ungheria, Lituania, Lettonia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia⁽¹⁾, Repubblica Slovacca, Slovenia, Ucraina, Repubblica federale di Jugoslavia».

3) Nell'allegato II, il terzo trattino del paragrafo d) del capitolo III dei certificati A, B, C, D ed E è sostituito dal seguente trattino:

«— Australia (AU), Bosnia-Erzegovina (BA), Bulgaria (BG), Belarus (BY), Canada (CA), Svizzera (CH), Cipro (CY), Repubblica ceca (CZ), Estonia (EE), Groenlandia (GL), Hong Kong (HK), Croazia (HR), Ungheria (HU), Islanda (IS), Giappone (JA),

⁽¹⁾ GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

⁽²⁾ GU L 295 del 29. 10. 1997, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 130 del 15. 5. 1992, pag. 67.

⁽⁵⁾ GU L 86 del 6. 4. 1993, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU L 62 del 4. 3. 1997, pag. 39.

⁽⁷⁾ GU L 86 del 6. 4. 1993, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 49.

⁽⁹⁾ GU L 86 del 6. 4. 1993, pag. 7.

⁽¹⁰⁾ GU L 14 del 17. 1. 1997, pag. 57.

Lituania (LI), Lettonia (LV), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (807), Macau (MO), Malesia (penisola) (MY), Norvegia (NO), Nuova Zelanda (NZ), Polonia (PL), Romania (RO), Russia (¹) (RU), Repubblica Slovacca (SK), Singapore (SG), Slovenia (SL), Ucraina (UA), Stati Uniti d'America (US), Repubblica federale di Jugoslavia (YU)».

- 4) Nell'allegato II, il titolo del certificato D è sostituito dal titolo seguente:

«CERTIFICATO SANITARIO

per l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, per un periodo inferiore a 90 giorni, di cavalli registrati provenienti da Argentina, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasile (¹), Cile, Cuba, Giamaica, Messico, Paraguay, Uruguay».

Articolo 2

La decisione 93/195/CEE è modificata come segue:

- 1) Nell'allegato I, l'elenco dei paesi del gruppo B è sostituito dal seguente elenco:

«Australia (AU), Bosnia-Erzegovina (BA), Bulgaria (BG), Belarus (BY), Cipro (CY), Repubblica ceca (CZ), Estonia (EE), Croazia (HR), Ungheria (HU), Lituania (LI), Lettonia (LV), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (807), Nuova Zelanda (NZ), Polonia (PL), Romania (RO), Russia (¹) (RU), Repubblica Slovacca (SK), Slovenia (SL), Ucraina (UA), Repubblica federale di Jugoslavia (YU)».

- 2) Nell'allegato II, l'elenco dei paesi del gruppo B nel titolo del certificato sanitario è sostituito dall'elenco seguente:

«Australia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Belarus, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Croazia, Ungheria, Lituania, Lettonia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia (¹), Repubblica slovacca, Slovenia, Ucraina, Repubblica federale di Jugoslavia».

Articolo 3

Nell'allegato II, nota a piè di pagina 3, della decisione 93/196/CEE, l'elenco dei paesi del gruppo B è sostituito dal seguente elenco:

«Australia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Belarus, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Croazia, Ungheria, Lituania,

Lettonia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia (¹), Repubblica slovacca, Slovenia, Ucraina, Repubblica federale di Jugoslavia».

Articolo 4

La decisione 93/197/CEE è modificata come segue:

- 1) Nell'allegato I, l'elenco dei paesi del gruppo B è sostituito dal seguente elenco:

«Australia (AU), Bosnia-Erzegovina (BA), Bulgaria (BG), Belarus (BY), Cipro (CY), Repubblica ceca (CZ), Estonia (EE), Croazia (HR), Ungheria (HU), Lituania (LI), Lettonia (LV), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (807), Nuova Zelanda (NZ), Polonia (PL), Romania (RO), Russia (¹) (RU), Repubblica slovacca (SK), Slovenia (SL), Ucraina (UA), Repubblica federale di Jugoslavia (YU)».

- 2) Nell'allegato II, il titolo del certificato B è sostituito dal titolo seguente:

«CERTIFICATO SANITARIO

per l'importazione nel territorio della Comunità di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Australia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Belarus, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Croazia, Ungheria, Lituania, Lettonia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia (¹), Repubblica slovacca, Slovenia, Ucraina, Repubblica federale di Jugoslavia».

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 1998

che stabilisce l'elenco delle zone riconosciute in Spagna, relativamente alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale

[notificata con il numero C(1998) 1342]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/361/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che gli Stati membri possono ottenere, per il loro territorio o parti di esso, la qualifica di zona riconosciuta indenne da talune malattie dei pesci;

considerando che la Spagna ha trasmesso alla Commissione un programma inteso ad ottenere, relativamente alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e alla setticemia emorragica virale (VHS), la qualifica di zona riconosciuta per la regione delle Asturie;

considerando che tale programma è stato adottato con la decisione 94/862/CE della Commissione⁽³⁾;

considerando che dall'esame delle prove presentate dalla Spagna risulta che il programma è stato efficacemente completato e che nessun caso di IHN e VHS è stato rilevato nelle Asturie;

considerando che risultano pertanto soddisfatte le condizioni per la concessione alla regione delle Asturie della qualifica di zona riconosciuta relativamente alla IHN e alla VHS;

considerando che le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I bacini idrografici elencati nella parte I dell'allegato sono qualificati come zone continentali riconosciute per quanto concerne la IHN e la VHS.
2. Le zone litoranee elencate nella parte II dell'allegato sono qualificate come zone litoranee riconosciute per quanto concerne la IHN e la VHS.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 24 del 30. 1. 1998, pag. 31.⁽³⁾ GU L 352 del 31. 12. 1994, pag. 72.

*ALLEGATO***ELENCO DELLE ZONE RICONOSCIUTE IN SPAGNA RELATIVAMENTE ALLA IHN
E ALLA VHS****I. Zone continentali**

Tutti i bacini idrografici delle Asturie, escluso il bacino idrografico del Río Eo.

II. Zone litoranee

L'intero litorale delle Asturie.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1998

recante seconda modifica della decisione 93/42/CEE relativa a garanzie supplementari per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva per i bovini destinati a Stati membri o a regioni di Stati membri indenni dalla malattia, con riferimento alla Svezia, e che modifica la decisione 95/109/CE

[notificata con il numero C(1998) 1355]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/362/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE⁽¹⁾ del Consiglio, del 26 giugno 1964, modificata e aggiornata da ultimo dalla direttiva 97/12/CE⁽²⁾ relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3 e l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando che con la decisione 95/71/CE⁽³⁾ della Commissione è stato approvato un programma di eradicazione della rinotracheite bovina infettiva (IBR) in Svezia; che il programma è risultato efficace ai fini dell'eradicazione della malattia in Svezia;

considerando che per garantire che il programma IBR consegua risultati positivi e si concluda con successo, la decisione 95/109/CE⁽⁴⁾ della Commissione ha accordato alla Svezia talune garanzie supplementarie;

considerando che la Svezia ritiene il suo territorio indenne dalla rinotracheite bovina infettiva ed ha presentato alla Commissione documenti giustificativi al riguardo;

considerando che le autorità svedesi applicano ai trasporti nazionali di bovini norme almeno equivalenti a quelle previste nella presente decisione;

considerando che la decisione 93/42/CEE⁽⁵⁾ della Commissione, modificata dalla decisione 94/962/CEE⁽⁶⁾, prevede garanzie supplementari, per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva, per i bovini destinati alla Danimarca e alla Finlandia;

considerando che è opportuno proporre talune garanzie supplementari per confermare i progressi compiuti in Svezia; che è pertanto opportuno modificare la decisione in parola per offrire le medesime garanzie alla Svezia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato alla decisione 93/42/CEE è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La seconda riga dell'allegato alla decisione 95/109/CE è soppressa.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ GU L 109 del 25. 4. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 59 del 17. 3. 1997, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU L 79 del 7. 4. 1995, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU L 16 del 25. 1. 1993, pag. 50.

⁽⁶⁾ GU L 371 del 31. 12. 1994, pag. 27.

ALLEGATO

Stato membro	Regione
Danimarca	Tutte le regioni
Finlandia	Tutte le regioni
Svezia	Tutte le regioni

RETTIFICHE

Rettifica della decisione 98/144/CE della Commissione, del 3 febbraio 1998, che modifica, a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, la decisione 88/566/CEE della Commissione che fissa l'elenco dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 42 del 14 febbraio 1998)

Nell'allegato a pagina 62:

al punto 1:

anziché: «Margarinestreichkäse»,

leggi: «Margarinestreichkäse»;

al punto 2, sotto X:

anziché: «Margarinost»,

leggi: «Margarinost».
